



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XIV Legislatura

Anno 2012

XIV. Legislaturperiode

2012

PROPOSTA DI DELIBERA

N. 26

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG NR. 26

PROPOSTA DI DELIBERA

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 190 DEL 18 SETTEMBRE 2012, DI IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO 16, COMMI 3 E 4 E DELL'ARTICOLO 24-BIS (PRIMA PARTE) DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI" COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

RATIFIZIERUNG DES BESCHLUSSES DES REGIONALAUSSCHUSSES NR. 190 VOM 18. SEPTEMBER 2012 ÜBER DIE ANFECHTUNG, VOR DEM VERFASSUNGSGERICHTSHOF, DES ARTIKELS 16 ABSÄTZE 3 UND 4 UND DES ARTIKELS 24-BIS (ERSTER TEIL) DES GESETZESDEKRETES NR. 95 VOM 6. JULI 2012 „DRINGENDE BESTIMMUNGEN FÜR DIE NEUFESTLEGUNG DER ÖFFENTLICHEN AUSGABEN OHNE ÄNDERUNG DER BÜRGERBEZOGENEN DIENSTE“, MIT ÄNDERUNGEN MIT DEM GESETZ NR. 135 VOM 7. AUGUST 2012 IN GESETZ UMGEWANDELT

PRESENTATA
SU RICHIESTA
DELLA GIUNTA REGIONALE
IN DATA 28 SETTEMBRE 2012

EINGEBRACHT
AM 28. SEPTEMBER 2012
AUF ANTRAG DES
REGIONALAUSSCHUSSES

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE

Visti gli articoli **16** (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), **commi 3 e 4 e 24-bis** (*Clausola di salvaguardia*) - **prima parte**, del **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*) come convertito, con modificazioni, nella **legge 7 agosto 2012, n. 135** che presentano profili di contrasto con l'ordinamento regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 18 settembre 2012 e ritenuti validi i motivi adottati a sostegno dell'impugnazione;

Visto l'articolo 27 (*Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*) della legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*);

Visto l'articolo 32 (*Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale*

DER REGIONALRAT VON
TRENTINO-SÜDTIROL

Nach Einsicht in die Artikel **16** (*Reduzierung der Ausgaben der öffentlichen Körperschaften*) **Absätze 3 und 4 und 24-bis** (*Schutzklausel*) - **erster Teil** - des **Gesetzesdekretes Nr. 95 vom 6. Juli 2012** (*Dringende Bestimmungen für die Neufestlegung der öffentlichen Ausgaben ohne Änderung der bürgerbezogenen Dienste*), mit Änderungen mit dem **Gesetz Nr. 135 vom 7. August 2012** in Gesetz umgewandelt, die im Widerspruch zur regionalen Ordnung stehen;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 190 vom 18. September 2012 und festgestellt, dass berechtigte Gründe zur Anfechtung vorliegen;

Nach Einsicht in den Artikel 27 (*Koordinierung der Finanzen der Regionen mit Sonderstatut und der autonomen Provinzen*) des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009 (*Delegierung an die Regierung auf dem Sachgebiet des Steuerföderalismus in Anwendung des Artikels 119 der Verfassung*);

Nach Einsicht in den Artikel 32 (*Interner Stabilitätspakt der Regionen und der autonomen Provinzen Trient und Bozen*) des Gesetzes Nr. 183 vom 12. November 2011 (*Bestimmungen für die Erstellung des*

dello Stato - Legge di stabilità 2012);

Visto l'articolo 28 (*Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese*), comma 3 del decreto-legge n. 201/2011 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 35 (*Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica*), comma 4 del decreto-legge n. 1/2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto l'articolo 4 (*Fiscalità locale*), comma 1 del decreto-legge n. 16/2012 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011 e la conseguente delibera del Consiglio regionale n. 21 del 17 gennaio 2012;

Jahres- und des Mehrjahreshaushaltes des Staates – Stabilitätsgesetz 2012);

Nach Einsicht in den Artikel 28 (*Beteiligung der Gebietskörperschaften am Sparprogramm und weitere Ausgabenkürzungen*) Absatz 3 des Gesetzesdekretes Nr. 201/2011 (*Dringende Bestimmungen zur Stärkung, zum Ausgleich und zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen*), mit Änderungen mit dem Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011 in Gesetz umgewandelt;

Nach Einsicht in den Artikel 35 (*Maßnahmen für die fristgerechte Zahlung, die Tilgung der bestehenden Schulden der staatlichen Verwaltungen sowie Bestimmungen für den einzigen Schatzamtsdienst*) Absatz 4 des Gesetzesdekretes Nr. 1/2012 (*Dringende Maßnahmen für die Konkurrenz, die Entwicklung der Infrastrukturen und die Wettbewerbsfähigkeit*), mit Änderungen mit dem Gesetz Nr. 27 vom 24. März 2012 in Gesetz umgewandelt;

Nach Einsicht in den Artikel 4 (*Lokales Steuerwesen*) Absatz 1 des Gesetzesdekretes Nr. 16/2012 (*Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet der steuerrechtlichen Vereinfachung, der Effizienzsteigerung und der Förderung der Ermittlungsverfahren*), mit Änderungen mit dem Gesetz Nr. 44 vom 26. April 2012 in Gesetz umgewandelt;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 282 vom 22. Dezember 2011 und in den darauf folgenden Beschluss des Regionalrates Nr. 21 vom 17. Jänner 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 14 febbraio 2012 e la conseguente delibera del Consiglio regionale n. 23 del 13 marzo 2012;

Visti i commi 106 e 108 dell'articolo 2 (*Disposizioni diverse*) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010*);

Visto l'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma;

Visti gli articoli 4 e 5, il Titolo VI, ed in particolare gli articoli 69, 70, 75 e 79 e gli articoli 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (*Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali*);

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*);

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 30 vom 14. Februar 2012 und in den darauf folgenden Beschluss des Regionalrates Nr. 23 vom 13. März 2012;

Nach Einsicht in den Artikel 2 (*Verschiedene Bestimmungen*) Absatz 106 und 108 des Gesetzes Nr. 191 vom 23. Dezember 2009 (*Bestimmungen für die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates – Finanzgesetz 2010*);

Nach Einsicht in den Artikel 127, Absatz 2 der Verfassung, ersetzt durch Artikel 8 des Verfassungsgesetzes Nr. 3 vom 18. Oktober 2001 und in die Artikel 117 Absatz 3 und 119 Absatz 2;

Nach Einsicht in die Artikel 4 und 5, in den VI. Abschnitt und im Besonderen in die Artikel 69, 70, 75 und 79 sowie in die Artikel 103, 104 und 107 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 670 vom 31. August 1972 (*Sonderstatut für Trentino-Südtirol*);

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 49 vom 1. Februar 1973 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol: Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen und Befugnisse der Region*);

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 268 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller*

Visti il comma 4 dell'articolo 21 e il comma 4 dell'articolo 39-quater della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento*) che si applicano alla Regione in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 (*Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige - legge finanziaria*);

Visto l'articolo 22 (*Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari*) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*) e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2011 (*Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano*);

Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 39/1984; n. 98/2000; n. 353/2004; n. 82/2007; n. 133/2010; nn. 148 e 151/2012;

Visti gli articoli 44, primo comma,

Ebene);

Nach Einsicht in den Artikel 21 Absatz 4 und in den Artikel 39-quater Absatz 4 des Gesetzes der Provinz Trient Nr. 23 vom 19. Juli 1990 (*Ordnungsbestimmungen über das Vertragswesen und die Verwaltung der Güter der Autonomen Provinz Trient*), die im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 22. Juli 2002 (*Bestimmungen über den Nachtragshaushalt der Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz*) auch für die Region zur Anwendung gelangen;

Nach Einsicht in den Artikel 22 (*Aufteilung der Beträge unter den Körperschaften*) des Legislativdekretes Nr. 241 vom 9. Juli 1997 (*Bestimmungen für die Vereinfachung der Obliegenheiten der Steuerzahler im Rahmen der Abfassung der Steuererklärung und der MwSt.-Erklärung sowie zur Modernisierung des Systems der Verwaltung der Erklärungen*) mit seinen nachfolgenden Änderungen;

Nach Einsicht in das Ministerialdekret vom 20. Juli 2011 (*Anwendung des Artikels 2 Absatz 108 des Gesetzes Nr. 191 vom 23. Dezember 2009 auf dem Sachgebiet der direkten Einzahlung der Anteile der Steuereinnahmen, die der autonomen Region Trentino-Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen zustehen*);

Nach Einsicht in die Urteile des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/1984, Nr. 98/2000; Nr. 353/2004; Nr. 82/2007; Nr. 133/2010; Nr. 148 und Nr. 151/2012;

Nach Einsicht in die Artikel 44

numero 5) e 98 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 32, 34 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*);

Visto l'articolo 35 del Codice deontologico forense;

Nella seduta del
....., a
di voti legalmente espressi,

delibera
di ratificare, ai sensi degli articoli 44, primo comma, numero 5) e 98 dello Statuto, **la deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 18 settembre 2012 con la quale la Giunta regionale impugna dinanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 16** (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), **commi 3 e 4 e 24-bis** (*Clausola di salvaguardia*) - prima parte, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*) come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto

Absatz 1 Nummer 5) und 98 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol;

Nach Einsicht in die Artikel 32, 34 und 36 des Gesetzes Nr. 87 vom 11. März 1953 (*Bestimmungen über die Verfassung und die Arbeitsweise des Verfassungsgerichtshofes*);

Nach Einsicht in den Artikel 35 der italienischen Rechtsanwaltsordnung;

In der Sitzung vom
mit rechtsgültig
abgegebenen Stimmen,

beschließt
im Sinne der Artikel 44 Absatz 1 Nummer 5) und 98 des Sonderstatutes **den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 190 vom 18. September 2012 zu ratifizieren, mit welchem der Regionalausschuss vor dem Verfassungsgerichtshof Rekurs gegen den Artikel 16** (*Reduzierung der Ausgaben der öffentlichen Körperschaften*) **Absätze 3 und 4** und den **Artikel 24-bis** (*Schutzklausel*) - **erster Teil** - **des Gesetzesdekretes Nr. 95 vom 6. Juli 2012** (*Dringende Bestimmungen für die Neufestlegung der öffentlichen Ausgaben ohne Änderung der bürgerbezogenen Dienste*), mit Änderungen mit dem **Gesetz Nr. 135 vom 7. August 2012** in Gesetz umgewandelt, **einlegt**, und zwar wegen

Adige), ed in particolare degli articoli 69 e 79; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*); dell'articolo 2, comma 108 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010*); del principio di leale collaborazione, nonché degli altri parametri che saranno individuati dal difensore incaricato.

Verletzung des VI. Abschnittes des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 670 vom 31. August 1972 (Sonderstatut für Trentino-Südtirol) und im Besonderen der Artikel 69 und 79, 103, 104 und 107 des Sonderstatutes; des Legislativdekretes Nr. 268 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene*), des Artikels 2 Absatz 108 des Gesetzes Nr. 191 vom 23. Dezember 2009 (*Bestimmungen für die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates – Finanzgesetz 2010*), des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit sowie der anderen Parameter, die vom beauftragten Verteidiger ermittelt werden.

<i>Visto e registrato sul conto impegni</i>					Il Segretario della Giunta Regionale
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

REGIONE
 AUTONOMA
 TRENINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
 REGION
 TRENINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 190

Seduta del 18 settembre 2012

SONO PRESENTI:

Lorenzo Dellai	Presidente
Luis Dumwalder	Vice Presidente sostituto del Presidente
Roberto Bizzo	Vice Presidente
Martha Stocker	Assessori
Luigi Chiocchetti	
Edith Engl	Segretaria della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Legge 7 agosto 2012, n. 135 – recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini” – Impugnativa avanti la Corte costituzionale – Affidamento della rappresentanza e della difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige agli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi.

Su proposta del Presidente Lorenzo Dellai
 Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
 Ufficio Enti locali e competenze ordinamentali

Premesso che:

nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 – Supplemento ordinario n. 173/L - è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 135, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini"".

Le seguenti disposizioni del DL 95/2012 come convertito in L 135/2012 presentano profili di contrasto con l'ordinamento regionale.

1. Articolo 16 commi 3 e 4 (Riduzione della spesa degli enti territoriali)

La disposizione è finalizzata a disciplinare il concorso degli enti territoriali, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Le disposizioni dell'articolo in esame sono qualificate dal legislatore statale quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Per le regioni ad autonomia speciale e per le province autonome, l'articolo 24-*bis*, nell'ambito della clausola di salvaguardia, ribadisce che nei confronti delle medesime resta fermo il contributo all'azione di risanamento così come determinato dal predetto articolo 16, comma 3. La formula di salvaguardia – ribadendo l'applicazione dell'articolo 16, comma 3, alle autonomie speciali - non consente di superare i profili di contrasto che la disposizione contenuta nell'articolo 16, comma 3, presenta rispetto al quadro statutario ed ai principi di autonomia finanziaria di riferimento.

L'articolo 16, comma 3, dispone infatti che, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.500 milioni di euro per l'anno 2014, e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (*primo periodo*).

In via transitoria, e fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo delle autonomie speciali è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza Stato - Regioni e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012 (*secondo periodo*).

In caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE (*terzo periodo*).

Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure (*quarto periodo*).

Il *comma 4* integra la disciplina del patto di stabilità interno definita dall'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introducendo un comma (12-*bis*) che definisce gli

obiettivi delle autonomie speciali nel caso in cui non sia raggiunto il previsto accordo nel termine ora definito nel 31 luglio. In questo caso, la legge fissa per le autonomie speciali l'obiettivo definito nel precedente accordo, con i miglioramenti derivanti, rispettivamente, dall'applicazione della tabella contenuta nel comma 10 del predetto articolo 32 della L. 183/2011 e dall'applicazione dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, dell'articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, e degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. Coerentemente con la nuova disciplina dell'ipotesi del mancato accordo, il comma 5 abroga la precedente previsione di legge (ultimo periodo del comma 11 e del comma 12 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011) per la quale, in caso di mancato accordo, trovavano applicazione le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

Il comma 3 dell'articolo 16, che prevede un ulteriore concorso alla riduzione della spesa pubblica a carico delle autonomie speciali, ed il comma 4 del medesimo, che integra la disciplina relativa al patto di stabilità interno, predeterminando un termine di scadenza perentorio per la conclusione dell'accordo e definendo in legge gli obiettivi posti a carico delle autonomie speciali, ripropone per questa Regione le questioni già evidenziate rispettivamente con riferimento all'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 nonché all'articolo 28, comma 3, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, già oggetto di impugnativa avanti la Corte costituzionale (deliberazioni della Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011 e n. 30 del 14 febbraio 2012, che si richiamano integralmente).

Le disposizioni in esame contrastano con il Titolo VI dello Statuto speciale che definisce il quadro della finanza della Regione e delle Province autonome, riconoscendo loro autonomia finanziaria. In particolare l'articolo 69 St. attribuisce alla Regione le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo stesso articolo e percepite nel territorio regionale. L'articolo 79 St. definisce in modo preciso ed esaustivo le forme del concorso di questa Regione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 St. - come ulteriormente precisato dal comma 106 dell'articolo 2 della L. 191/2009 - dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 St., a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione e le Province autonome. Con il decreto ministeriale 20 luglio 2011, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, è stata data attuazione al predetto comma 108.

Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale (articolo 79 St.).

LA DIRETTRICE
-rag. Rosalinda Cambini-



In questo contesto, la norma statutaria precisa altresì che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79, comma 3, St.). Nel nuovo quadro statutario è tra l'altro espressamente previsto (articolo 79, comma 4, St.) che non trovano applicazione per le Province autonome e per la Regione Trentino - Alto Adige altre disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 St..

Il comma 4 dell'articolo 79 St. prevede inoltre che alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, provvedono la Regione e le Province autonome adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti statuari (articoli 4 e 5 St.).

Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali è dominato dal principio dell'accordo (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000), definito dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale. In particolare, la Corte costituzionale (sentenza n. 133 del 2010) ha ribadito il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino - Alto Adige e le Province autonome.

La previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 16 di una misura predefinita ed a tempo indeterminato di concorso al risanamento della finanza pubblica, accompagnata dalla previsione di un accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo un criterio convenzionale tra le medesime autonomie speciali nel rispetto dell'obiettivo complessivo, e, subordinatamente, secondo un criterio predefinito in legge e relativo alle "spese sostenute per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE", fissata unilateralmente dallo Stato in legge, e quella contenuta nel comma 4 del medesimo articolo che predetermina un termine di scadenza perentorio per la conclusione dell'accordo sul patto di stabilità e definisce unilateralmente in legge gli obiettivi posti a carico di questa Regione, sono lesive del Titolo VI dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, del sistema di finanziamento delle autonomie, garantito in particolare dall'articolo 69 St., e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 St. e del principio di leale collaborazione.

2. Articolo 24-bis (Clausola di salvaguardia)

Nell'ambito della disposizione di salvaguardia delle autonomie speciali, la prima parte dell'articolo 24-bis dispone con riferimento alle medesime *"Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3,.."*.

Il concorso al risanamento della finanza pubblica – anche in ragione della gravità della situazione finanziaria comunitaria e nazionale – non esclude l'assunzione da parte degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, di specifiche misure di contenimento della finanza pubblica, ma detto concorso deve esplicarsi nel contesto delle distinte e peculiari competenze costituzionalmente riconosciute e nel rispetto delle norme statutarie e del riparto delle competenze definito dalla Costituzione, così come recentemente ricordato dalla giurisprudenza costituzionale secondo la quale, anche se in presenza di situazioni eccezionali, lo Stato non può sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione e, pertanto, deve affrontare l'emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale (Corte costituzionale, sentenze nn. 148 e 151 del 2012).

Conseguentemente la prima parte dell'articolo 24-bis si pone in contrasto con le norme del Titolo VI dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, e in particolare del sistema di finanziamento delle autonomie garantito per la Regione dall'articolo 69 St., e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 St., e con gli altri parametri specificamente ricordati con riferimento alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del DL 95/2012.

Considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze regionali, si ritiene necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta regionale dall'articolo 44, comma primo, n. 5) dello Statuto speciale e, pertanto, impugnare le predette disposizioni statali avanti la Corte costituzionale. Considerata la delicatezza e l'importanza del contenzioso in oggetto, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, ed all'avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Regione, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni la procura speciale di rito.

La Giunta regionale

- vista la premessa e gli atti in essa citati;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visti gli art. 32, 34 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- visto l'art. 127, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- visto l'art. 35 del codice deontologico forense;
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39-*quater*, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) applicabile alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2;
- considerati la prassi, i precedenti, il contenuto dell'atto e il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

- 1) di impugnare avanti la Corte costituzionale l'articolo 16, commi 3 e 4, e l'articolo 24-bis (prima parte) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) come convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione:
 - del Titolo VI dello Statuto speciale e in particolare gli articoli 69 e 79; degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale;

- del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);
 - dell'articolo 2 comma 108 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
 - del principio di leale collaborazione;
 - nonché degli altri parametri che saranno individuati dal difensore incaricato.
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nel giudizio avanti la Corte costituzionale all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4 ed all'avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire anche disgiuntamente nonché, eventualmente, integrare i motivi di impugnazione indicati nel presente atto, e di eleggere domicilio presso lo studio di quest'ultimo;
 - 3) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige per la ratifica ai sensi dell'articolo 44, comma primo, numero 5) dello Statuto;
 - 4) di autorizzare il Presidente della Regione o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente a conferire ai suddetti patroni il mandato speciale di rito;
 - 5) di rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle somme necessarie per il pagamento degli onorari.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
UFFICIO AFFARI GENERALI

La presente copia composta di n° 3
fogli, è copia autentica dell'originale
esistente presso questo ufficio.

Trento, 28 SET. 2012



LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO
-rag. Rosabianca Gambini-

ALTO ADIGE REGIONALE
 TRENTO
 A. W.

D.L. 6-7-2012 n. 95

**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.**

Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Titolo IV

**RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI
TERRITORIALI**

Art. 16 *Riduzione della spesa degli enti territoriali*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli *articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*.
2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94*, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le

risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

3. Con le procedure previste dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto *articolo 27*, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato *articolo 27*, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure.

4. Dopo il comma 12 dell'*articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, è aggiunto il seguente comma:

«12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:

a) al comma 10 del presente articolo;

b) all'*articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito in legge, con modificazioni, dall'*articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214*, come rideterminato dall'*articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, e dall'*articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*;

[c) all'*articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito in legge, con modificazioni, dall'*articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27*, come ridotto dall'*articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito in legge, con modificazioni, dall'*articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44*.]

d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.».

5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12 dell'*articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183* sono abrogati.

6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'*articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011*, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 luglio 2012, n. 94*, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapacienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'*articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011*, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 luglio 2012, n. 94*, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapacienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero

dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'*articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'*articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* risultino incipienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'*articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008* convertito con *legge n. 133 del 2008*, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'*articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008*. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'*articolo 2, comma 11, e seguenti*.

9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

10. All'*articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».

11. Il comma 1 dell'*articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

12. All'*articolo 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito con modificazioni dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*:

a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle parole: «20 settembre»;

b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse»;

b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni»;

c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 5 ottobre».

12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.⁽⁸²⁾

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

12-septies. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'*articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito,

con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'*articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*.

12-octies. Il fondo istituito dall'*articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.

Art. 24-bis *Clausola di salvaguardia*

1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale».